

Ordinanza n.

4014

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

FP CGIL W.F.

omissis

FP CGIL W.F.

ART. 1
omissis

8. I Vigili del Fuoco e le Forze Armate sono autorizzati al trasporto delle terre e rocce da scavo derivanti dall'attuazione dei Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP, nonché di quelle prodotte nell'ambito degli interventi di ricostruzione nei Comuni del cratere individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.
9. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è autorizzato a proseguire le attività di cui all'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3950 del 30 giugno 2011, secondo le modalità ed alle condizioni individuate nello stesso articolo, con struttura operativa e turni definiti sulla base delle necessità individuate dal Soggetto attuatore e della conseguente pianificazione predisposta dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per l'Abruzzo; i relativi costi, previa autorizzazione del Soggetto attuatore, sono a valere sui fondi di cui all'articolo 3 della presente ordinanza.

FP CGIL W.F.

omissis

FP CGIL W.F.

ART. 3

1. L'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 è sostituito dal seguente:
 - "1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, fino ad un massimo di euro 20.110.141,34, di cui euro 72.000,00 per compenso annuo per il Soggetto attuatore, euro 300.000,00 per il trattamento economico delle 5 unità di cui all'articolo 2, comma 3, euro 6.766.680,00 destinati all'impiego annuo del personale e dei mezzi e attrezzature del Dipartimento dei Vigili del fuoco nonché per l'acquisto dei previsti automezzi, si provvede con le risorse di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge n. 39/2009.
 2. Le economie derivanti dal parziale impiego di risorse assegnate con precedenti ordinanze possono essere impiegate per le medesime finalità di cui al comma 1 fino al completamento delle esigenze."